CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 -

13 Gennaio 2023

Premessa

È stata emanata la **Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ("Legge di Bilancio 2023")** pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*".

Il testo di Legge prevede, come di consueto, numerose novità di carattere fiscale riferite alle imposte dirette, indirette e ai tributi locali che, in alcuni casi, troveranno la piena operatività a seguito dell'emanazione degli appositi decreti attuativi da parte dei ministeri competenti.

Tra le principali novità introdotte, è doveroso segnalare, preliminarmente, le numerose agevolazioni introdotte per la regolarizzazione delle violazioni tributarie pregresse e per la definizione delle pendenze tributarie, relative alle diverse fasi procedimentali del contenzioso tributario (ravvedimento operoso speciale, definizione degli accertamenti e delle liti pendenti, rottamazione dei ruoli e stralcio dei carichi affidati alla riscossione).

Si evidenzia, fra le altre, la reintroduzione della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e delle agevolazioni per l'assegnazione dei beni ai soci delle società, nonché la proroga del riconoscimento dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, investimenti in beni immateriali "4.0" prenotati, ricerca e sviluppo.

Tenuto conto dell'ampiezza delle misure introdotte attraverso il provvedimento di Legge, di seguito vengono analizzate, in forma tabellare, le principali disposizioni di carattere fiscale, di bilancio e di agevolazioni contenute nel provvedimento di Legge, di interesse per le imprese e le disposizioni riferite alle persone fisiche.

Argomento	Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale" Articolo 1, commi 2-9	In continuità con le disposizioni introdotte nel corso del 2022, l'articolo 1, **commi 2-9**, della Legge di Bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese, anche per il **I trimestre 2023 un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**. Nello specifico: • alle imprese a **forte consumo di energia elettrica** (c.d. "**energivore**") è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **I trimestre 2023**. Inoltre, il credito d'imposta è riconosciuto nella medesima misura ed alle stesse condizioni anche per l'energia elettrica autoprodotta ed auto-consumata; • alle imprese che **non rientrano nel novero delle c.d. "energivore"** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile almeno pari a 4,5 kW, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **I trimestre 2023**; • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "**gasivore**") è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel **I trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;** • alle imprese che **non rientrano nel novero delle c.d. "gasivore"**, di cui al punto precedente, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato I trimestre 2023 **per usi energetici diversi da quelli termoelettrici**. Al fine di semplificare il riconoscimento del credito d'imposta, **le imprese non energivore e non gasivore destinatarie del contributo**, qualora si riforniscano nel **IV trimestre 2022** e nel **I trimestre 2023** dal medesimo venditore dal quale si rifornivano nel **IV trimestre 2019**, possono richiedere l'invio di **una comunicazione** nella quale sono riportati **il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre 2023**. In questo caso, il venditore dovrà inviare tale comunicazione al cliente, **entro il 30/05/2023.** Con riguardo all'utilizzo dei crediti d'imposta sopracitati si evidenzia che gli stessi: • **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 **entro la data ultima del 31/12/2023;** • alternativamente, **sono cedibili, solo per il loro intero ammontare** dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni qualora effettuate nei confronti di banche, assicurazioni ed altri intermediari finanziari "vigilati" da specifici organi preposti. Anche in questo caso, il credito deve essere utilizzato dal cessionario entro la data ultima del 31/12/2023. Infine, si segnala che **i crediti d'imposta** in oggetto non **rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP** e non rilevano altresì ai fini del calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto dagli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni Articolo 1, comma 54, lett. a), b)	L'articolo 1, **comma 54 lett. a), b)**, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, a decorrere **dall'1/01/2023,** modifiche in materia di **regime forfetario** previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Nello specifico, la **lett. a)** ha **incrementato a Euro 85.000,00 in luogo dei precedenti Euro 65.000,00** il limite massimo di ricavi e compensi al di sotto del quale è possibile **accedere al predetto regime forfetario**, indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Il nuovo limite deve essere verificato con riferimento all'anno 2022. La **lett. b)** ha previsto che il **regime forfetario cessi di essere applicato dall'anno in cui i ricavi e compensi percepiti superano la soglia di Euro 100.000,00**. **In caso di superamento del limite**, ai fini delle imposte dirette il reddito sarà calcolato ordinariamente con applicazione delle corrispondenti aliquote IRPEF per scaglioni e delle relative addizionali. Per quanto concerne le imposte indirette, **l'IVA è dovuta esclusivamente sulle operazioni poste in essere in data successiva al superamento della soglia massima**.

Flat-Tax incrementale Articolo 1, commi 55-57	L'articolo 1, **commi 55-57,** della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, per il **solo anno 2023**, un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%** (c.d. "***Flat-Tax incrementale***") da applicare sull'eventuale **differenza positiva** tra: • il **reddito** d'impresa o di lavoro autonomo determinato nel **2023,** e • il **reddito** d'impresa o di lavoro autonomo **più elevato fra quelli del triennio 2020-2022, ridotto di un importo pari al 5%.** Si specifica inoltre che la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva del 15% **non può essere in ogni caso superiore ad Euro 40.000,00**. L'eccedenza di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva comunque per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Ai fini della determinazione **degli acconti IRPEF** e relative addizionali **per il periodo d'imposta 2024** non si dovrà tenere conto della disposizione in esame, pertanto si dovrà assumere quale imposta di riferimento quella che si sarebbe determinata seguendo le regole ordinarie.
Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande Articolo 1, commi 58-62	L'articolo 1, **commi 58-62**, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali** nella misura del **5%** da applicare sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori del comparto turistico, alberghiero e della ristorazione a titolo di liberalità (c.d. "**mance**") erogate anche attraverso mezzi di pagamento elettronico. **L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta** e l'ambito di applicazione dell'agevolazione è circoscritto ai lavoratori che hanno dichiarato **nell'anno precedente** un **reddito pari o inferiore ad Euro 50.000,00** entro il **limite del 25% del reddito percepito nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro.
Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi produttività dei lavoratori dipendenti Articolo 1, comma 63	L'articolo 1, **comma 63**, della Legge di Bilancio 2023 ha **ridotto al 5%**, in luogo del precedente 10%, **l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sui premi di risultato** prevista dall'articolo 1, comma 182, della L. n. 208/2015 **relativamente ai premi ed alle somme erogate nell'anno 2023**. Per premi di risultato si intendono le somme corrisposte in seguito ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione** individuati attraverso la preventiva definizione di appositi criteri di misurazione e verifica dei risultati stabiliti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali. L'agevolazione è **destinata ai lavoratori subordinati del settore privato** assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato (compresi i somministrati), titolari nell'anno precedente a quello di erogazione delle somme di un reddito di lavoro dipendente inferiore ad Euro **80.0000,00**.
Differimento della decorrenza della "*Plastic Tax*" e della "*Sugar Tax*" Articolo 1, comma 64	L'articolo 1, **comma 64,** della Legge di Bilancio 2023 ha differito ulteriormente all'**1/01/2024**, in luogo del precedente 1/01/2023, i termini di decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "***Plastic tax***") e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate (c.d. "***Sugar tax***") istituite dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio Articolo 1, commi 65-69	L'articolo 1, **commi 65-69**, della Legge di Bilancio 2023 ha previsto che per le imprese che **esercitano attività di commercio al dettaglio individuate da apposito codice Ateco** (a titolo esemplificativo: supermercati, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, grandi magazzini, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer etc..) le **quote di ammortamento relative al costo dei fabbricati strumentali** per l'esercizio dell'impresa sono **deducibili nella misura massima del 6% del costo dei fabbricati stessi,** raddoppiando di fatto l'aliquota standard del 3%. La norma dispone altresì che **le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del consolidato fiscale** previsto dagli articoli 117 e ss. del TUIR, il cui patrimonio è prevalentemente costituito da **immobili diversi** dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e dagli immobili strumentali, **possono avvalersi dell'incremento della quota di ammortamento** con riferimento ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori del **commercio al dettaglio in esame e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo**.
Detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica Articolo 1, comma 76	L'articolo 1, **comma 76**, della Legge di Bilancio 2023, introduce nuovamente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **la possibilità di detrarre dall'imposta lorda determinata ai fini dell'IRPEF, fino alla concorrenza del relativo ammontare, il 50% dell'IVA pagata** in occasione dell'acquisto, entro il

	31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di **classe energetica A o B**, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione è ripartita in **10 quote annuali di pari importo**.
Regime di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paesi residenti in paesi "*black list*" Articolo 1, commi 84-86	L'articolo 1, **commi 84-86**, della Legge di Bilancio 2023, prevede il ritorno ai **vincoli di deducibilità fiscale per i costi derivanti da operazioni effettuate con fornitori localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, qualora eccedenti il valore normale**. A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.M. 4 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, considerano "***black list***" i seguenti Paesi: American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Isole Vergini e Vanuatu. La norma stabilisce che i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti domiciliati o localizzati in uno di tali Paesi, **sono deducibili nei limiti del valore normale** (articolo 9 del TUIR) del bene o del servizio acquistato. La deduzione per importi che eccedono il valore normale è consentita solo qualora il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un **effettivo interesse economico**. Viene, inoltre, reintrodotto l'obbligo di separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi e in caso di omessa o incompleta indicazione di tali costi, viene prevista una **sanzione amministrativa pari al 10%** dei medesimi, con un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 50.000,00 (articolo 8, comma 3-*bis*, D. Lgs. n. 471/1997).
Affrancamento degli utili delle partecipate residenti in Paesi "*black list*" Articolo 1, commi 87-95	L'articolo 1, commi 87-95, della Legge di Bilancio 2023, introduce la possibilità di **affrancare gli utili e le riserve di utili delle società partecipate residenti in paesi a regime fiscale privilegiato** tramite il versamento di **un'imposta sostitutiva; pertanto, in caso di distribuzione, utili e riserve di utili non saranno assoggettati ulteriormente a tassazione**. Possono beneficare di tale agevolazione sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF, quest'ultimi a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa. **Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli non ancora distribuiti all'1/01/2023** che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1/01/2022 (bilancio 2021). **L'imposta sostitutiva è pari al 9% per i soggetti IRES e al 30% per i soggetti IRPEF** e deve essere versata in un'unica soluzione, senza possibilità di compensazione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 (in termini generali entro il 30/06/2023). È prevista, inoltre, una **riduzione dell'imposta sostitutiva di 3 punti** percentuali qualora: • il rimpatrio degli utili venga effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali entro il 30/6/2024); • tali utili vengano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto della partecipante. L'opzione si perfeziona con l'**indicazione degli utili affrancati all'interno della dichiarazione dei redditi** riferita al periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 (per i soggetti solari si tratta del Modello Redditi 2023). Il **comma 93** della norma in commento precisa, inoltre, che il **costo fiscale riferito alla partecipazione** della società estera detenuta, è incrementato dell'importo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva e ridotto degli utili distribuiti.
Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari Articolo 1, commi 96-99	L'articolo 1, **commi 96-99**, della Legge di Bilancio 2023, **modifica il regime tributario applicabile ai redditi diversi realizzati da soggetti non residenti in Italia mediante cessione di partecipazioni in società o enti immobiliari**. Più precisamente, viene introdotto il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 23 del TUIR, in forza del quale si considerano come prodotti in Italia dai non residenti, i **redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in società ed enti anch'essi non residenti il cui valore deriva per la maggior parte da beni immobili situati in Italia.** Viene introdotto, inoltre, il comma 5-*bis* all'articolo 5 del D. Lgs. n. 461/1997 ai sensi del quale sono tassabili in Italia le **plusvalenze** realizzate in relazione a partecipazioni detenute in società ed enti immobiliari da parte di qualsiasi soggetto non residente.

	Tali novità non vengono, tuttavia, applicate dalla maggior parte degli **OICR "*white list*"** ed, inoltre, possono trovare delle limitazioni nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci ed estromissione dei beni dell'imprenditore individuale Articolo 1, commi 100-106	L'articolo 1, **commi 100-106**, della Legge di Bilancio 2023, introduce nuovamente, sulla base della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 115-120 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le **agevolazioni fiscali per le cessioni o assegnazioni di beni immobili o di beni mobili registrati ai soci poste in essere entro il 30/09/2023 tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP e la riduzione dell'imposta di registro. **L'imposta sostitutiva prevista è pari all'8%**, elevata al 10,5% in caso di società di comodo e dovrà essere versata, per il 60% entro il **30/09/2023** e per il residuo 40% entro il **30/11/2023**. Le **riserve in sospensione** possono essere affrancate con applicazione di un'**imposta sostitutiva del 13%**. Il **comma 106** ha reintrodotto la disciplina agevolativa relativa all'**estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale**, che consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, mediante assegnazione degli stessi all'imprenditore, a fronte del pagamento di un'imposta agevolata. Gli immobili oggetto dell'agevolazione, i quali possono essere sia per natura che per destinazione, devono essere posseduti al **31/10/2022** e a tale data presentare il requisito della strumentalità (devono, inoltre, essere **posseduti anche alla data dell'1/01/2023**). **La plusvalenza derivante dall'estromissione è soggetta ad un'imposta sostitutiva pari all'8%**, con la possibilità di determinarla utilizzando il **valore catastale** dell'immobile in luogo del suo valore normale. Per garantire l'efficacia dell'agevolazione occorrerà procedere all'operazione tra il 1/1/2023 ed il 31/5/2023, anche mediante comportamento concludente. L'imposta dovrà essere versata per il 60% entro il 30/11/2023 e per il residuo 40% entro il 30/6/2024.
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni Articolo 1, commi 107-109	L'articolo 1, **commi 107-109**, prevede nuovamente la possibilità di **rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate**, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. A tal fine occorrerà che **entro il 15/11/2023** venga predisposta una **perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato**. Per quel che concerne, invece, i titoli quotati, sarà sufficiente prendere in considerazione il loro valore normale, in luogo del costo di acquisto, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni prevede per l'anno 2023 il versamento di un'**imposta sostitutiva pari al 16%** da versare in unica soluzione entro il **15/11/2023** o, diversamente, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo.
Affrancamento dei redditi degli OICR e delle polizze assicurative Articolo 1, commi 112-114	L'articolo 1, commi 112-114, della Legge di Bilancio 2023 prevede la **possibilità di affrancare le quote di OICR e le polizze assicurative ove venga corrisposta un'imposta sostitutiva dei rendimenti maturati al 31/12/2022**. Con specifico riferimento agli **OICR**, l'opzione per l'affrancamento si esercita assoggettando ad un'**imposta sostitutiva del 14%** la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31/12/2022 ed il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La scelta deve essere comunicata all'intermediario **entro il 30/06/2023** mediante apposita comunicazione. Per espressa previsione normativa, tale agevolazione **non è prevista** per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione del c.d. "risparmio gestito" ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 461/1997. Per quanto riguarda, invece, le **polizze di assicurazione**, è prevista la possibilità di affrancare i relativi proventi, costituiti dalla **differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31/12/2022 e i premi versati**, attraverso l'assolvimento di un'**imposta sostitutiva pari al 14%.** La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I e V secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 209/2005.
Contributo straordinario 2023 contro il caro bollette Articolo 1, commi 115-121	L'articolo 1, **commi 115-121**, **introduce per il 2023**, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi del settore energetico, **un contributo straordinario dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d'imposta precedente all'1/01/2023 derivino**

	per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Tale contributo è calcolato applicando un'aliquota pari al 50% del reddito IRES relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1/1/2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti a quello in corso all'1/01/2022. Tale contributo deve essere **versato** entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1/01/2023.
Tassazione delle operazioni su cripto-attività Articolo 1, commi 126-127 e 131-132	L'articolo 1, **commi 126-127 e 131-132** della Legge di Bilancio 2023 introduce il **regime impositivo delle cripto-attività**. In particolare, con riferimento ai **soggetti non imprenditori**, l'articolo 67, comma 1, del TUIR viene integrato con la lettera c-*sexies*), nella quale vengono fatte rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "*le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate*". **Le plusvalenze, determinate come differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate e il costo di acquisto delle cripto valute** (da documentarsi con "*elementi certi e precisi*" poiché in loro assenza il costo di acquisto è da considerarsi pari a zero), **sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26%**. Tuttavia: • tali redditi non sono assoggettati a tassazione se **inferiori**, complessivamente, a Euro 2.000,00 nel periodo d'imposta; • in ogni caso, **non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta** tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Per quanto riguarda i **soggetti imprenditori**, all'articolo 110 del TUIR viene aggiunto il nuovo comma 3-*bis*, ai sensi del quale **non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta**, a prescindere dall'imputazione a Conto economico. **Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.**
Monitoraggio fiscale delle cripto-attività Articolo 1, comma 129	Con una modifica all'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 167/1990, l'articolo 1, **comma 129** della Legge di Bilancio 2023 **amplia gli obblighi di monitoraggio ad opera degli intermediari finanziari**: • sotto il **profilo soggettivo**, includendovi anche i **prestatori di servizi di portafoglio digitale**; • sotto il **profilo oggettivo**, facendo rientrare, **oltre alle valute virtuali, le altre cripto-attività**. L'obbligo di monitoraggio riguarda solo le **operazioni di importo pari o superiore a Euro 5.000,00**, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appiano collegate per realizzare un'operazione frazionata. Le modifiche introdotte riguardano anche l'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 167/1990, **comprendendo in modo espresso le cripto-attività tra le attività oggetto di segnalazione all'interno del quadro RW,** compilato dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate residenti in Italia.
Regolarizzazione delle cripto-attività Articolo 1, commi 138-142	L'articolo 1, **commi 138-142** disciplina una **nuova procedura di regolarizzazione** delle violazioni pregresse in materia di cripto-attività, da effettuarsi mediante la presentazione di un'apposita **istanza di emersione**. Possono accedere alla procedura in oggetto i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale che **hanno omesso di indicare nel quadro RW le cripto-attività detenute entro il 31/12/2021**, ovvero **che non abbiano dichiarato i redditi da esse derivanti**. Ai fini della regolarizzazione in esame, se la procedura riguarda esclusivamente l'obbligo di monitoraggio, occorre versare una **sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate** per ciascun periodo d'imposta interessato; diversamente, se il contribuente ha realizzato dei redditi nel periodo di riferimento, si dovrà effettuare il pagamento: • di una **imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute** al termine di ciascun anno o al momento del realizzo;

	• unitamente ad una **maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore**, a titolo di sanzioni e interessi finalizzata a sanare le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
Imposta di bollo e IVAFE su cripto-attività Articolo 1, commi 144-146	L'articolo 1, **commi 144-146,** della Legge di Bilancio 2023 stabilisce che a partire **dall'1/01/2023** anche le cripto-attività detenute **da soggetti imprenditori e non imprenditori** presso un **intermediario non residente** o archiviate su chiavette, PC o smartphone, saranno **soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura del 2 per mille**, analogamente a quanto accade oggi in relazione alle attività finanziarie detenute senza l'intervento di un intermediario residente.
Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA Articolo 1, commi 148-150	Con l'articolo 1, **commi 148-150**, della Legge di Bilancio 2023 viene attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di **effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA**, ad esito delle quali l'Ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, **l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA ed una sanzione pari a 3.000 euro**. La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto in questione; tuttavia, è necessario il **previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a Euro 50.000,00**.
Responsabilità del cessionario e del committente per le operazioni inesistenti in *reverse charge* Articolo 1, comma 152	La nuova formulazione dell'articolo 6, comma 9-*bis*.3, del D. Lgs. n. 471/1997, prevista dall'articolo 1, **comma 152,** della Legge di Bilancio 2023 prevede che se il cessionario o committente applica l'**inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento l'Ufficio neutralizza l'operazione** eliminando il credito e il debito nelle liquidazioni, evitando così di disconoscere la detrazione e, **nei casi di operazioni inesistenti, irroga una sanzione compresa tra il 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo Euro 1.000,00**. Il cessionario o committente è punito con la sanzione più grave pari al 90% dell'IVA che non avrebbe potuto detrarre qualora le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni Articolo 1, commi 153-159	L'articolo 1, **commi 153-159**, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la **definizione agevolata delle somme dovute dai contribuenti con avvisi notificati** ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni** (c.d. "**avvisi bonari**"), relativi ai periodi d'imposta in corso al **31/12/2019**, al **31/12/2020** e al **31/12/2021**, in relazione alle quali: • **non sia ancora scaduto** il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari alla data dell'**1/01/2023**; • i medesimi avvisi bonari siano stati **notificati** al contribuente in una data **successiva all'1/01/2023**. I contribuenti possono definire la pretesa avanzata con tale comunicazione mediante il **pagamento di imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive e delle relative sanzioni nella misura del 3% sulle imposte dovute**. La disposizione si applica anche ai pagamenti rateali di somme richieste ai contribuenti con avvisi bonari che siano già in corso alla data dell'1/01/2023. Il versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata in caso di pagamento dilazionato deve avvenire nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria. La definizione agevolata in oggetto non produce, comunque, effetti in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle scadenze previste. Inoltre, il **comma 158** prevede che il termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute dai contribuenti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni sono **prorogati di un anno**. Infine, ai sensi di quanto disposto dal **comma 159**, le somme dovute a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni possono essere sempre dilazionate, a prescindere dall'importo, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, essendo **venuto meno il limite** previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del

	D. Lgs. n. 462/1997, di otto rate trimestrali se le somme dovute erano inferiori a Euro 5.000,00.
Riapertura dei termini di versamento delle ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport Articolo 1, commi 160-161	L'articolo 1, **commi 160-161**, della Legge di Bilancio 2023 dispone che **i versamenti relativi a ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'IVA, dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ASD e SSD, sospesi fino alla data del 30/11/2022** e con scadenza di pagamento prevista entro il 22/12/2022, si considerano **tempestivi** ove effettuati: • in un'unica soluzione entro il **29/12/2022**; • in **60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29/12/2022** e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023, con una maggiorazione del 3% sulle somme dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste, il contribuente decade dal beneficio della rateazione.
Definizione e sanatoria delle irregolarità formali ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP Articolo 1, commi 166-173	L'articolo 1, **commi 166-173**, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di **definire tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze degli obblighi o degli adempimenti, di natura formale, commessi fino alla data del 31/10/2022** e che **non hanno avuto impatto ai fini della determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP e del pagamento del relativo tributo, mediante: • il versamento di un importo pari a **Euro 200,00** per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in **due rate** di pari importo da versare entro il 31/03/2023 e il 31/03/2024; • la **rimozione** delle irregolarità commesse o delle omissioni. Dalla regolarizzazione in oggetto sono, tuttavia, **escluse** le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni: • divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato alla data dell'1/01/2023; • emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. Inoltre, **il comma 171** dispone che, per le violazioni formali commesse fino al 31/10/2022, oggetto di rilevamento mediante processo verbale di constatazione, i termini per l'emissione degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni sono **prorogati di due anni**. Le modalità di attuazione della procedura in oggetto saranno disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento speciale delle violazioni di natura tributaria Articolo 1, commi 174-178	L'articolo 1, **commi 174-178**, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di **regolarizzare attraverso un "ravvedimento speciale" le violazioni di natura tributaria commesse dai contribuenti** (diverse da quelle rilevabili mediante gli avvisi bonari e diverse dalle violazioni formali). Diversamente da quanto previsto per il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997, sfruttando la nuova regolarizzazioni, i contribuenti possono rimuovere le violazioni commesse mediante il versamento dell'imposta e degli interessi dovuti, nonché delle **sanzioni nella misura pari a 1/18** del minimo edittale irrogabile. Sono ravvedibili le violazioni riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate** relative ai periodi d'imposta fino a quello in corso al **31/12/2021**. Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in **otto rate** trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al **31/03/2023**; le rate successive alla prima dovranno essere versate, invece, entro **il 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 di ciascun anno** e sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Il ravvedimento speciale si **perfeziona** mediante: • il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31/03/2023; • la rimozione delle irregolarità commesse o delle omissioni. Dalla regolarizzazione in oggetto sono, tuttavia, **escluse**: • le violazioni che, alla data di versamento di quanto dovuto, siano state già oggetto di contestazione mediante la notifica di avvisi bonari, atti di

	liquidazione, accertamento o recupero o di contestazione e irrogazione delle sanzioni; • le omesse dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto d'imposta, nonché le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni; • le violazioni relative all'omessa e/o infedele compilazione del quadro RW del Modello Redditi in tema di monitoraggio fiscale. Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva determina la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione in misura piena calcolata sul residuo dovuto a titolo di imposta. In tal caso, la cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di tali somme deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione. In presenza di ravvedimenti operosi già effettuati rimangono validi i relativi effetti e le somme versate non potranno essere oggetto di rimborso. Le modalità di attuazione della procedura in oggetto saranno disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Articolo 1, commi 179-185	L'articolo 1, **commi 179-185**, della Legge di Bilancio 2023, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, prevede la possibilità di **definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate**. La definizione agevolata comporta la **riduzione del carico sanzionatorio, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge**, per gli accertamenti con adesione relativi a: • processi verbali di constatazione consegnati **entro la data del 31/03/2023**; • avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché riferiti ad avvisi di accertamento notificati **entro il 31/03/2023**. La medesima riduzione delle sanzioni trova applicazione anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento (cfr. articolo 5-*ter* del D. Lgs. n. 218/1997) nonché nel caso di acquiescenza agli atti di recupero dei crediti di imposta non impugnati e ancora impugnabili. **Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, la cd. *voluntary disclosure*** (cfr. articolo 5-*quater* del D.L. n. 167/1990). **Il pagamento delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione ovvero**, per importi superiori a Euro 1.000,00, può essere **dilazionato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo** con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Non è ammessa la compensazione. Le modalità di attuazione della procedura in oggetto saranno disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Definizione agevolata delle controversie tributarie Articolo 1, commi 186-205	L'articolo 1, **commi 186-205**, della Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di **definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti all'1/01/2023**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, **in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane**, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il **pagamento di un importo pari al valore della controversia**. Se **il ricorso pendente è iscritto in primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del **90% del valore della controversia**. In caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate**, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento: • del **40% del valore della controversia**, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di **primo grado**; • del **15% del valore della controversia**, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di **secondo grado**; • del **5% del valore della controversia**, in caso di pendenza della **controversia in Cassazione** laddove l'Agenzia sia rimasta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

	Nell'ipotesi di controversie aventi ad oggetto **esclusivamente sanzioni non collegate al tributo**, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento: • il **15% delle sanzioni** in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); • il **40% delle sanzioni** negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato). Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo si ha il totale stralcio della sanzione. Sono **escluse dalla definizione agevolata** le controversie concernenti anche solo in parte: • dazi e diritti doganali e IVA riscossa sull'importazione; • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato. La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16/09/2022 disposta dall'articolo 5 della L. n. 130/2022. Per la definizione della lite occorre presentare **apposita domanda entro il 30/06/2023**, mediante modello approvato dall'Agenzia delle Entrate ed effettuare il **versamento delle somme dovute in un'unica soluzione ovvero**, per importi superiori a Euro 1.000,00, **in un massimo di 20 rate** trimestrali di pari importo da versare rispettivamente entro **il 30/06/2023 e 30/09, 20/12 e 31/03 di ciascun anno**, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Non è ammessa la compensazione. **Le controversie definibili non sono sospese**, **salvo** che il contribuente faccia **apposita richiesta** al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. L'eventuale **diniego** della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31/01/2024 e tale atto è impugnabile entro il termine di 60 giorni innanzi all'organo giurisdizionale in cui la controversia è pendente. **I termini per le impugnazioni**, principali e incidentali, **che spirano nel periodo compreso tra l'1/01/2023 e il 31/07/2023, sono sospesi per 9 mesi**. Gli enti territoriali (Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31/03/2023.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie Articolo 1, commi 206-212	L'articolo 1, **commi 206-212**, della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto una **conciliazione agevolata delle controversie pendenti all'1/01/2023** dinnanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo o di secondo grado. Sono **escluse dalla definizione agevolata** le controversie concernenti anche solo in parte: • dazi e diritti doganali e IVA riscossa sull'importazione; • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato. La conciliazione agevolata comporta la **riduzione del carico sanzionatorio a 1/18 del minimo previsto dalla legge**. **Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo**, che deve essere sottoscritto entro il 30/06/2023, e può avvenire in **un'unica soluzione ovvero**, per importi superiori a Euro 1.000,00, può essere dilazionato in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Non è ammessa la compensazione.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione Articolo 1, commi 213-218	L'articolo 1, **commi 213-218**, della Legge di Bilancio 2023, prevede la possibilità di definire con modalità agevolate le **controversie tributarie pendenti all'1/01/2023 in Cassazione** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che riguardino atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono **escluse dalla definizione agevolata** le controversie concernenti anche solo in parte: • dazi e diritti doganali e IVA riscossa sull'importazione; • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato. La rinuncia al ricorso principale o incidentale seguente all'accordo con l'Agenzia delle Entrate – da formalizzarsi entro il 30/06/2023 – comporta la **riduzione del carico sanzionatorio a 1/18 del minimo previsto dalla legge**.

	Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione. Il pagamento dilazionato non è previsto e non è ammessa la compensazione.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale Articolo 1, commi 219-221	L'articolo 1, **commi 219-221**, della Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di **regolarizzare l'omesso ovvero il carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale**. Per poter beneficiare della regolarizzazione è necessario che all'1/01/2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate e che, sempre a tale data, il contribuente non abbia ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione. Regolarizzando il contribuente ottiene **lo stralcio delle somme**, ormai facenti parte del piano di dilazione, **per sanzioni e interessi**. La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale **versamento**, **entro il 31/03/2023**, delle somme dovute oppure con il versamento in forma rateale, in un **massimo di 20 rate** trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al **31/03/2023**; le rate successive alla prima dovranno invece essere versate entro **il 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 di ciascun anno** e con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima. Non è ammessa la compensazione. Il **mancato perfezionamento della regolarizzazione in oggetto** determina la decadenza dalla procedura e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. In tal caso, la cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di tali somme deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
Stralcio dei carichi fino a Euro 1.000 affidati alla Riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2015 Articolo 1, commi 222-230	L'articolo 1, **commi 222-230**, della Legge di Bilancio 2023 ha disposto **l'annullamento in automatico dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra l'1/01/2000 e il 31/12/2015 di importo residuo fino a Euro 1.000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) che risultano non pagati alla data del 31/03/2023**. Sono annullati automaticamente anche i carichi derivanti dalle precedenti rottamazioni dei ruoli e dalla precedente procedura "saldo e stralcio". Tutte le somme versate dai contribuenti a pagamento dei singoli carichi fino alla data del 31/03/2023 sono definitivamente acquisite e non saranno oggetto di rimborso. Se i singoli carichi sono stati **affidati agli agenti della riscossione da enti diversi da quelli statali** (enti territoriali, Comuni, Casse di previdenza private), l'annullamento automatico opera limitatamente alle sanzioni, agli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo. Per quanto concerne, invece, **le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese quelle per violazioni al codice della strada**, l'annullamento automatico opera limitatamente agli interessi, comunque denominati. Ai fini dell'annullamento, non è richiesta la presentazione di alcuna istanza da parte dei contribuenti e viene, inoltre, sospesa la riscossione di tali carichi dalla data del 1/01/2023 fino al 31/03/2023.
Definizione agevolata dei carichi affidati alla Riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 Articolo 1, commi 231-252	L'articolo 1, **commi 231-252**, della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova procedura di **rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/01/2000 al 30/06/2022**. I singoli carichi potranno essere definiti senza il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e somme aggiuntive (comprese quelle a titolo di aggio). Per accedere alla procedura di rottamazione in oggetto, il contribuente deve presentare **entro il 30/04/2023** apposita dichiarazione in via telematica con modalità pubblicate presso il sito internet dell'agente della riscossione. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'**unica soluzione entro il 31/07/2023, ovvero in un numero massimo di 18 rate**, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione entro la scadenza del **31/07/2023** e del **30/11/2023**; le rimanenti rate, di pari importo, dovranno essere versate alle **scadenze del 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024** (sono dovuti gli interessi di rateazione al tasso del 2% annuo).

	Per accedere alla rottamazione, inoltre, il contribuente deve assumere l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che dovranno essere ricompresi nella procedura in oggetto. A seguito di presentazione della dichiarazione, da parte dei contribuenti: • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; • eventuali precedenti dilazioni in essere sono sospese, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, e poi automaticamente revocate; • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti; • non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive. **Entro il 30/06/2023**, l'agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate, la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza; gli eventuali versamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Sono **definibili**, mediante la procedura di rottamazione in oggetto, anche i carichi residui oggetto delle precedenti rottamazioni dalle quali i contribuenti sono decaduti per mancato pagamento delle rate e vengono, invece, **esclusi** i carichi derivanti da: • dazi e diritti doganali e IVA riscossa sull'importazione; • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato; • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti a seguito di sentenze e provvedimenti penali di condanna. Per quanto concerne, invece, **le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese quelle per violazioni al codice della strada**, la rottamazione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme aggiuntive dovute. I carichi relativi ai mancati pagamenti alle Casse di previdenza private per i contribuenti iscritti agli ordini professionali sono definibili solo previa delibera dell'ente previdenziale, adottata entro il 31/01/2023.
Attuazione della c.d. "*Investment Management Exemption*" Articolo 1, comma 255	L'articolo 1 comma 255, della Legge di Bilancio 2023 **integra l'articolo 162 del TUIR** prevedendo una particolare disciplina di favore, definita "***Investment Management Exemption***" già ricorrente in ambito internazionale, finalizzata ad attrarre investitori esteri in Italia. In particolare, la norma **esclude** la possibilità che, al ricorrere di determinati requisiti, **l'attività svolta dai soggetti che gestiscono investimenti per conto di veicoli di investimento esteri possa configurare una stabile organizzazione in Italia** in relazione al soggetto estero.
Ulteriori disposizioni in materia fiscale Articolo 1, comma 264	L'articolo 1, **comma 264**, della Legge di Bilancio 2023 **incrementa**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2022, **l'imposta sostitutiva dovuta dalle società e dagli enti che esercitano attività assicurativa sulle riserve matematiche dei rami vita, innalzando l'aliquota dallo 0,45% allo 0,50%**. Non mutano le modalità applicative dell'imposta dovuta, la quale deve risultare dichiarata nel quadro RQ del Modello Redditi e versata mediante Modello F24 con codice tributo "1682" entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi.
Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo Articolo 1, commi 271-272	L'articolo 1, **commi 271-272**, della Legge di Bilancio 2023, **proroga dal 31/10/2023 al 30/11/2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo indebitamente compensato**, estendendone altresì le condizioni di accesso alla rispettiva certificazione. In particolare, il **comma 272** stabilisce che la richiesta possa essere presentata qualora la **violazione concernente l'utilizzo del credito non sia già stata contestata mediante il processo verbale di constatazione**, mentre, precedentemente, l'istanza risultava preclusa già qualora fossero iniziati generici accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione o i soggetti solidamente obbligati avessero avuto formale conoscenza.

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili Articolo 1, commi 273-275	L'articolo 1, **commi 273-275**, della Legge di Bilancio 2023 interviene nuovamente in merito alla **disciplina degli errori contabili** già oggetto di recente modifica da parte del D.L. 21/06/2022 n. 73 (c.d. "Semplificazioni fiscali"). A tal proposito, si ricorda che il D.L. "Semplificazioni fiscali", modificando direttamente l'**articolo 83 del TUIR**, oltre ad **estendere l'applicazione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese** (precedentemente escluse) che redigono per facoltà il bilancio in forma ordinaria, ha significativamente **semplificato la procedura di correzione degli errori contabili**. In particolare, **con l'inserimento al comma 1 dell'articolo 83 del TUIR del quarto e quinto periodo**, è stato stabilito che: • I **criteri di imputazione temporale** valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; • La procedura **non si applica** ai componenti negativi di reddito per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2 comma 8 del D.P.R. n. 322/1998. Analoghe modifiche sono state introdotte anche in materia di IRAP. In sostanza, è stata riconosciuta, ai fini delle imposte dirette IRES e IRAP, la **rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati a bilancio nell'esercizio in cui viene rilevata la correzione dell'errore**, senza dover ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore. Con la Legge di Bilancio 2023 viene invece prevista una **limitazione** all'ambito di applicazione della semplificazione recentemente introdotta: viene infatti modificato nuovamente l'articolo 83 del TUIR, stabilendo, al quinto periodo del comma 1, che **la nuova procedura di correzione opera esclusivamente per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti**. Tale modifica, che limita in modo rilevante l'ambito di applicazione della semplificazione introdotta, risulta riconducibile alla volontà di limitare possibili arbitraggi da parte dei redattori del bilancio e decorre già dal 2022.
Misure in materia di mezzi di pagamento Articolo 1, comma 384	L'articolo 1 **comma 384**, della Legge di Bilancio 2023 **incrementa, a decorrere dall'1/01/2023, ad Euro 5.000,00 il limite per il trasferimento di denaro contante** effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, precedentemente stabilito in euro 2.000,00 per l'anno 2022 ed euro 1.000,00 per il 2023.
Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI Articolo 1, commi 392-394	L'articolo 1, **commi 392-394**, della Legge di Bilancio 2023 **proroga al 31/12/2023 la disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese**, introdotta dall'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") e riproposta dalla Legge di Bilancio 2022, per sostenere la liquidità delle PMI nel periodo di crisi pandemica e contrastare gli effetti della crisi ucraina. Nel rinnovare l'agevolazione, la norma **incrementa** per l'anno 2023 di 720 milioni di Euro la dotazione del Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Con riferimento al settore agricolo, il **comma 394** assegna all'ISMEA 80 milioni di Euro per il 2023 per la concessione di garanzia per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole.
Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI Articolo 1, comma 395	L'articolo 1, **comma 395**, della Legge di Bilancio 2023 **proroga al 31/12/2023 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI**, incrementando a Euro 500.000,00 il limite dei costi complessivi ammissibili su cui calcolare il credito spettante, nella misura pari al **50%** dei costi agevolabili.
Credito di imposta beni strumentali – Estensione dei termini di consegna dei beni 4.0 prenotati entro il 31/12/2022 Articolo 1, comma 423	L'articolo 1 **comma 423**, della Legge di Bilancio 2023 **estende al 30/09/2023 il temine ultimo per effettuare gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 prenotati entro il 31/12/2022**, originariamente stabilito al 30/06/2023 dalla Legge di Bilancio 2022. Restano ferme le **condizioni** per beneficiare del termine lungo, ossia che entro la data del **31/12/2022**: • l'ordine d'acquisto sia stato accettato dal venditore; • sia stato eseguito il pagamento a titolo di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. **Non beneficiano della proroga gli investimenti in beni immateriali 4.0 ed i beni ordinari** per i quali resta fermo il termine lungo del 30/06/2023.

	Con riferimento ai beni ordinari, si rammenta che **per gli investimenti effettuati nel 2023 non è previsto alcun credito d'imposta**.
Nuove regole per le prestazioni "occasionali" Articolo 1, commi 342-354	L'articolo1, **commi 342-354**, della Legge di Bilancio 2023 ha **riformulato il regime delle prestazioni occasionali previsto dall'articolo 54-*bis* del D.L. n. 50/2017**. In particolare, è stata incrementata da Euro 5.000,00 a **Euro 10.000,00** la soglia prevista per i **compensi erogabili da ciascun soggetto utilizzatore per la totalità dei prestatori**. **Dall'1/01/2023**, quindi, ogni utilizzatore potrà erogare, complessivamente, compensi per prestazioni occasionali fino a Euro 10.000,00. Inoltre la norma dispone un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale **tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 (invece di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato**. Resta, invece, fisso a Euro 5.000,00 il limite relativo al compenso massimo che il lavoratore può percepire in un anno.